

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 aprile 2023, n. 117
Casa di Cura "D'Amore Hospital" con sede in Viale Magna Grecia n. 62, Taranto. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, per ampliamento da n. 17 a n. 40 posti letto, della U.O. di Ortopedia e Traumatologia (Cod. 36), ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1415 del 09/08/2021.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)";*
- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*), comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)"*, tra cui rientrano le *"strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti"* di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.1. della medesima legge;
- all'art. 24 (*"Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"*), comma 3 che *"Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico.*

Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. (...);

- all'art. 25 ("Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza"), comma 2 che "Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, e, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1.";
- all'art. 29 ("Norme transitorie e finali"), comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Con nota prot. n. AOO_183/9824 del 02/08/2022, avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio e contestuale richiesta di accreditamento istituzionale in attuazione di quanto previsto dalle pre-intese 2021 – trasformazione dei posti letto secondo quanto disposto dalla DGR 1415 del 09 agosto 2021 (BURP n. 110 del 24-8-2021) in materia di aggiornamento della rete ospedaliera COVID". Richiesta di integrazione documentale. Conferimento incarico di verifica dei requisiti minimi ed ulteriori della U.O. di Ortopedia e Traumatologia per aumento dei posti letto (da n. 17 a n. 40), in attuazione della rimodulazione prevista dal verbale di pre-intese allegato alla D.G.R. n. 1415 del 9 agosto 2021.", indirizzata al Legale Rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di TA e BR ed al Sindaco del comune di Taranto, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Con Pec del 26/05/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8844 del 06/07/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 68/2022 del 23/05/2022 con cui il Legale Rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." con sede legale in Lecce alla Prov.le per Arnesano Km 4 che gestisce la Casa di Cura "D'Amore Hospital", ubicata in Taranto in Viale Magna Grecia n. 62, ha rappresentato inter alia quanto segue:

"(...)

CHIEDE

ai sensi degli artt. 5, 7, 19 e 20 della L.R. n. 9/2017, in conformità a quanto disposto dalla DGR 1415/2021, con riferimento al "Nuovo Assetto" come sopra riportato al punto 4), il **rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio ed il contestuale Accreditamento Istituzionale**, dei seguenti Posti letto di Ortopedia e Traumatologia ad incremento di quelli già esistenti;

Posti letto da autorizzare ed accreditare per nuovo assetto ex art. 5, comma 2 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017	
DISCIPLINA	POSTI LETTO
Ortopedia	23

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e con riferimento all'art. 7 della LR 9/17, come modificata dalla LR 65/17

dichiara che:

- a) ai sensi dell'art. 7, comma 1 della LR 9/17 e s.m.i., la struttura di D'Amore Hospital è nella

proprietà di Città di Lecce Hospital CVM Care & Research S.r.l., in forza dell'atto di fusione per incorporazione dell'11/03/2016 Rep. n. 60844, Race. 25264, a rogito del notaio Renato Giganti in Lugo (RA), recepita dalla Regione Puglia giusta D.D. 06/02/2017 n. 27;

(...)

e) D'Amore Hospital rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;

f) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i.

h) la Direzione Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Stefania Donno, nata il 7/06/1977 (...), Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, iscritta presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 6761, specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di responsabile sanitario dal comma 3 dell'Art. 12 della LR 9/2017, così come modificata dalla LR 65/17.",

all'uopo allegandovi, inter alia, copia della seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante;
- certificato di agibilità n. 298 del 21/12/2009 rilasciato dal Comune di Taranto;
- titolo legittimante il possesso della struttura, ex comma 1, art. 7 della LR 9/2017 e s.m.i.: proprietà come da visura catastale n. T226162 del 15/05/2017;
- asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco Provincia di Taranto del 14/03/2018;
- planimetrie, elaborati grafici: A) Situazione attuale B) progetto di trasformazione, adeguamento funzionale e distribuzione dei posti letto per la realizzazione senza lavori delle Pre-intese ex DGR 1415/2021;
- autorizzazione alla realizzazione del Comune di Taranto n. 6 del 13/04/2022.

Per quanto sopra riportato;

atteso che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

➤ all'art. 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi 2, 3 e 5 che " (...) 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte da strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. (...) 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica";

➤ all'art. 9, comma 5 che "La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

- coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

- coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);

- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

➤ all'art. 20, comma 2, tra l'altro, che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono: a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio; (...) e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;”;

➤ all'art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

➤ all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;

atteso, altresì, che la Casa di Cura “D'Amore Hospital” di Taranto risulta, allo stato, autorizzata ed accreditata per le seguenti Discipline/posti letto:

DISCIPLINA		n. posti letto accreditati
COD.		
09	Chirurgia generale	23
36	Ortopedia e Traumatologia	17
	TOTALE	40

considerato che:

➤ con Deliberazione n. 1415 del 9 agosto 2021, ad oggetto “Aggiornamento della rete ospedaliera COVID.

Preso d'atto pre-intese sottoscritte con le Case di Cura private accreditate. Definizione criteri ulteriori sviluppi della rete ospedaliera NO-COVID", la Giunta Regionale ha deliberato, inter alia, quanto segue:

"4. Di prendere atto delle pre-intese sottoscritte con le strutture private accreditate, come da verbali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente: e) Gruppo GVM – Case di Cura Santa Maria di Bari, Anthea Hospital di Bari, Villa Lucia di Conversano e D'Amore di Taranto (...).

Con successivo procedimento di Giunta regionale si procederà a modificare i vigenti Regolamenti regionali n. 23/2019 e n. 14/2020, riproponendo la distribuzione dei posti letto delle predette Case di Cura private accreditate, come da pre-intese, di cui ai verbali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che le modifiche delle nosologie dei posti letto devono intendersi operative, anche ai fini contrattuali, dalla data di sottoscrizione dei verbali, salvo diversa comunicazione da parte delle strutture interessate. La nuova programmazione dei posti letto, vale come parere di compatibilità di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

(...)";

➤ *alla D.G.R. n. 1415/2021 risulta allegato, inter alios, il "Verbale riunioni pre-intese Case di Cura private accreditate Regione Puglia – Gruppo GVM" del 14/04/2021 che, con riferimento alla Casa di Cura "D'Amore Hospital" di Taranto, reca la seguente rimodulazione:*

DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO			
COD.	DENOMINAZIONE		
09	Chirurgia generale	23	0
36	Ortopedia e Traumatologia	17	40
	TOTALE	40	

SERVIZI SENZA POSTI LETTO

ANESTESIA	X
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	X
LABORATORIO D'ANALISI	X
RADIOLOGIA	X

➤ *pertanto, per effetto della rimodulazione prevista dal verbale di pre-intese allegato alla D.G.R. n. 1415/2021, in relazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura "D'Amore Hospital" di Taranto è previsto un aumento di n. 23 posti letto autorizzabili ed accreditabili rispetto ai n. 17 già autorizzati ed accreditati;*

ad integrazione della prefata istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, si invita il Legale Rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." di Lecce a trasmettere alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR i seguenti atti e/o documenti:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., copia dei titoli accademici del Responsabile Sanitario;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella Casa di Cura in oggetto con riferimento alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia oggetto di aumento di posti letto, in attuazione del verbale di pre-intese allegato alla D.G.R. n. 1415 del 9 agosto 2021;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non versare in una delle situazioni di decadenza ivi indicate;

- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%;
 - copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
- **si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura "D'Amore Hospital" con sede in Taranto in Viale Magna Grecia n. 62, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio della U.O. di Ortopedia e Traumatologia con n. 40 posti letto, quali previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla sezione A (colonna sinistra) ed alla sezione C.01.02 – AREA DI DEGENZA (colonna sinistra), per aumento del numero dei posti letto da autorizzare per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia (da n. 23 a n. 40);**
 - **si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura "D'Amore Hospital" con sede in Taranto in Viale Magna Grecia n. 62, al fine di verificare il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici per l'accreditamento istituzionale della U.O. di Ortopedia e Traumatologia con n. 40 posti letto, quali previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla sezione A (colonna destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) ed alla Sezione C.01.02 – AREA DI DEGENZA (colonna destra), e dal R.R. n. 16/2019 limitatamente alle fasi di "Plan" e di "Do" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ospedaliera di cui all'allegato A, per aumento del numero dei posti letto da accreditare per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia (da n. 23 a n. 40).**

(...)

Le relazioni dovranno confermare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, minimi ed ulteriori come sopra indicati e specificare il nominativo ed i titoli del Responsabile Sanitario della Casa di Cura "D'Amore Hospital" di Taranto e dei Responsabili della U.O. di Ortopedia e Traumatologia."

Con Pec del 03/11/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14250 dell'08/11/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 135.2022 del 27/10/2022, avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione ed accreditamento – integrazione documentale.", con cui il Direttore Affari Generali e Rapporti Istituzionali ed il Direttore Operativo della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." hanno rappresentato quanto segue:

"ad integrazione della istanza prot. num. 31/2022 del 24.02.2022, si allegano i seguenti documenti:

- 1) *Copia dei titoli accademici del Direttore Sanitario*
- 2) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il numero e le qualifiche del personale sanitario da impegnare nell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura*
- 3) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza indicate nel DPR 445/2000*
- 4) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva del rappresentante legale*
- 5) *Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante."*

Con Pec del 22/12/2022, è stata trasmessa nota prot. n. 215531 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5 del 01/02/2023, avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio e contestuale richiesta di accreditamento istituzionale in attuazione di quanto previsto dalle pre-intese 2021 – trasformazione dei posti letto secondo quanto disposto dalla DGR 1415 del 09 agosto 2021 (BURP n. 110 del 24-8-2021) in materia di aggiornamento della rete ospedaliera COVID. Conferimento incarico di verifica dei requisiti minimi

ed ulteriori della U.O. di Ortopedia e traumatologia per aumento dei posti letto (da n. 17 a n. 40), in attuazione della rimodulazione prevista dal verbale di pre-intese allegato alla D.G.R. n. 1415 del 9 agosto 2021 – Nota Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditementi e Qualità prot. AOO_183/9824 del 02/08/2022.”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha rappresentato quanto segue:

“In seguito ad analisi documentale e dagli esiti del sopralluogo effettuato da parte di questo Dipartimento di Prevenzione in data 05.12.2022, si ritiene che la Casa di Cura “D’Amore Hospital” con sede in Taranto – Viale Magna Grecia n.62, possieda i requisiti previsti dalla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. e dal R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. alla sez. A (colonna sinistra) ed alla sez. C.01.02 – Area Degenza (colonna sinistra), per aumento del numero dei posti letto da n.23 a n.40 per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia.

Si fa presente che una stanza di degenza ha un servizio igienico dedicato attiguo e solo in uso alla stessa stanza e che, tale distribuzione, risulta già in essere dalle precedenti valutazioni istruite ai fini dell’accreditamento, atteso altresì che trattasi di una rimodulazione di posti letto.”.

Con Pec del 14/02/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 14511 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3783 del 20/02/2023, avente ad oggetto ““Istanza di autorizzazione all’esercizio e contestuale richiesta di accreditamento istituzionale in attuazione di quanto previsto dalle pre-intese 2021 – trasformazione dei posti letto secondo quanto disposto dalla DGR 1415 del 09 agosto 2021 (BURP n. 110 del 24-8-2021) in materia di aggiornamento della rete ospedaliera COVID”. Richiesta di integrazione documentale. Conferimento incarico di verifica dei requisiti minimi ed ulteriori della U.O. di Ortopedia e Traumatologia per aumento dei posti letto (da n. 17 a n. 40), in attuazione della rimodulazione prevista dal verbale di pre-intese allegato alla D.G.R. n. 1415 del 9 agosto 2021. Rif. Nota prot. AOO_183/9824 del 02/08/2022 – TRASMISSIONE PARERE.”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha rappresentato quanto segue:

“Con nota prot. nr. 0102165 del 15.12.2022 è stata richiesta al legale rappresentante della struttura in essere, specifica documentazione utile alla verifica.

In data 11.01.2023 si è proceduto al sopralluogo ed alla valutazione della documentazione come prodotta.

A conclusione della istruttoria, della verifica dello stato dei luoghi e con la valutazione della documentazione, è stato riscontrato il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici per l’accreditamento istituzionale della U.O. di Ortopedia e Traumatologia con n° 40 posti letto, quali previsti dalla L.R. n° 9/2017 e s.m.i., dalla R.R. n° 3/2005 e s.m.i. alla sezione A (colonna destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n° 16/2019) ed alla Sezione C.01.02 - AREA DI DEGENZA (colonna destra), e dal R.R. n° 16/2019 limitatamente alle fasi di “Pian” e di “Do” di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ospedaliera di cui all’allegato A, per aumento del numero dei posti letto da accreditare per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia (da n° 23 a n° 40).

Si riportano gli estremi della Struttura:

Casa di Cura “D’Amore Hospital” con sede in Taranto in Viale Magna Grecia n. 62.

Titolarità: “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.” Prov.le per Arnesano Km 4 - 73100 Lecce - P.IVA: 01367410394, Pec: qvm-cdl@leqalmail.it;

Legale Rappresentante: Eleonora Sansavini, nata a (omissis), il (omissis) domiciliata per la carica in Taranto - Viale Magna Grecia n. 62.

Responsabile Sanitario della struttura: dr.ssa Stefania Donno, nata a (omissis) il (omissis), specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta all’Ordine dei Medici e Chirurghi della prov. di Lecce al nr. 6761.

Responsabile U.O. Ortopedia e Traumatologia: dott. Donato Panetta, nato a (omissis) il (omissis), specialista in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della prov. di Matera al nr.1111.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- la Casa di Cura "D'Amore Hospital" di Taranto risulta, allo stato, autorizzata ed accreditata per le seguenti Discipline/posti letto:

DISCIPLINA		n. posti letto accreditati
COD.		
09	Chirurgia generale	23
36	Ortopedia e Traumatologia	17
TOTALE		40

- con Deliberazione n. 1415 del 9 agosto 2021, ad oggetto "Aggiornamento della rete ospedaliera COVID. Presa d'atto pre-intese sottoscritte con le Case di Cura private accreditate. Definizione criteri ulteriori sviluppi della rete ospedaliera NO-COVID", la Giunta Regionale ha deliberato, *inter alia*, quanto segue: "4. Di prendere atto delle pre-intese sottoscritte con le strutture private accreditate, come da verbali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente: e) Gruppo GVM – Case di Cura Santa Maria di Bari, Anthea Hospital di Bari, Villa Lucia di Conversano e D'Amore di Taranto (...).

Con successivo procedimento di Giunta regionale si procederà a modificare i vigenti Regolamenti regionali n. 23/2019 e n. 14/2020, riproponendo la distribuzione dei posti letto delle predette Case di Cura private accreditate, come da pre-intese, di cui ai verbali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che le modifiche delle nosologie dei posti letto devono intendersi operative, anche ai fini contrattuali, dalla data di sottoscrizione dei verbali, salvo diversa comunicazione da parte delle strutture interessate. La nuova programmazione dei posti letto, vale come parere di compatibilità di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

(...);

- alla D.G.R. n. 1415/2021 risulta allegato, *inter alios*, il "Verbale riunioni pre-intese Case di Cura private accreditate Regione Puglia – Gruppo GVM" del 14/04/2021 che, con riferimento alla Casa di Cura "D'Amore Hospital" di Taranto, reca la seguente rimodulazione:

DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO			
COD.	DENOMINAZIONE		
09	Chirurgia generale	23	0
36	Ortopedia e Traumatologia	17	40
TOTALE		40	

SERVIZI SENZA POSTI LETTO

ANESTESIA	X
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	X
LABORATORIO D'ANALISI	X
RADIOLOGIA	X

- pertanto, per effetto della rimodulazione prevista dal verbale di pre-intese allegato alla D.G.R. n. 1415/2021, in relazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura "D'Amore Hospital"

di Taranto è previsto un aumento di n. 23 posti letto autorizzabili ed accreditabili rispetto ai n. 17 già autorizzati ed accreditati;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1415 del 09/08/2021, nei confronti della Casa di Cura "D'Amore Hospital" con sede in Taranto in Viale Magna Grecia n. 62, il cui Responsabile sanitario è la Dott.ssa Stefania Donno, nata il 07/06/1977, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta all'Ordine dei Medici e Chirurghi della prov. di Lecce al n. 6761:

- il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, per ampliamento da n. 17 a n. 40 posti letto, della U.O. di Ortopedia e Traumatologia (Cod. 36),
- la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della U.O. di Chirurgia generale (Cod. 9) con n. 23 p.l.,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il legale rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018, modificato dall'art. 30 della L. n. 238/2021, *"Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico."*;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai*

fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- la presente autorizzazione all'accreditamento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n.1415 del 09/08/2021, nei confronti della Casa di Cura “D'Amore Hospital” con sede in Taranto in Viale Magna Grecia n. 62, il cui Responsabile sanitario è la Dott.ssa Stefania Donno, nata il 07/06/1977, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta all'Ordine dei Medici e Chirurghi della prov. di Lecce al n. 6761:

- di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, per ampliamento da n. 17 a n. 40 posti letto, della U.O. di Ortopedia e Traumatologia (Cod. 36),
- di revocare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della U.O. di Chirurgia generale (Cod. 9) con n. 23 p.l.,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018, modificato dall'art. 30 della L. n. 238/2021, *"Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico."*;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica"*

ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- la presente autorizzazione all'accreditamento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Legale Rappresentante della società “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.” con sede legale in Lecce, Prov.le per Arnesano Km 4;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Maria De Pasquale)

Il Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità
(Elena Memeo)